



Il Consulente Tecnico di Parte e il Consulente d'Ufficio

© Copyright 2013 Claudio Ballicu, Tutti i diritti riservati

Chi è il Consulente Tecnico di Parte (CTP)?

Il Consulente Tecnico di Parte è una figura professionale che va assumendo sempre maggiore importanza nei processi civili e penali, come si può ben vedere dalle cronache mass-mediatiche dei casi più eclatanti.

Nell'ambito dei procedimenti, civili o penali, le perizie del Consulente rappresentano spesso la chiave di volta dell'intero dibattimento processuale, svolgendo un importante ruolo, specialmente laddove l'esito della Causa è legato alla corretta valutazione di aspetti di natura squisitamente tecnica.

Per queste ragioni, essere rappresentati da un Consulente Tecnico di Parte con capacità e conoscenze adeguate è condizione essenziale per vedere accolte le proprie tesi dal CTU, in primo luogo, e dal Giudice, allo scopo di giungere ad una sentenza favorevole.

Nell'ordinamento processuale penale italiano vige, prevalentemente, il sistema accusatorio, che tende a mettere su un piano paritario di facoltà e diritti la posizione, inevitabilmente contrapposta, tra accusa e difesa davanti al giudice, il quale si deve sempre trovare in una posizione di assoluta imparzialità.

Attualmente ritroviamo questo sistema nel diritto processuale statunitense, al quale si è ispirata la legge 397/2000, nonché la riforma dell'art. 111 della Costituzione, che ha introdotto il principio di parità tra accusa e difesa attraverso il cosiddetto "giusto processo".

In tale contesto, è l'accusa che promuove l'azione penale nella fase delle indagini pre-processuali, incombando su di essa la prova della reità, mentre all'avvocato della difesa spetta la tutela l'imputato mediante la contestazione delle prove di colpevolezza e attraverso la produzione di prove a discarico.

Infatti, caratteristica peculiare su cui è incentrato il nostro sistema di procedura penale è l'assenza di prove precostituite e l'oralità della loro assunzione durante il dibattimento.

Quindi, a norma della legge 397/2000 (disposizioni in materia di indagini difensive), il difensore ha facoltà di svolgere indagini, di natura investigativa e preventiva, a favore del proprio assistito nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del c.p.p. (art. 327-bis, attività investigativa del difensore). Il comma 3 dello stesso articolo estende il conferimento dell'incarico professionale, che deve risultare da atto scritto, al Consulente di Parte o ad un Investigatore Privato, soprattutto nei casi in cui siano necessarie specifiche competenze tecniche.

Inoltre, l'avvocato può conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa, sia acquisendo notizie direttamente, sia incaricando, anche in questo caso, un Investigatore Privato Autorizzato o un Consulente Tecnico di fiducia.

In particolare, il Consulente Tecnico di Parte, (CTP) è l'esperto al quale una delle parti in causa conferisce l'incarico peritale, quale soggetto competente in uno specifico settore, ovvero nel ramo tecnico/scientifico pertinente alla causa stessa.

Il CTP ha anche il compito, nell'interesse di una delle parti, di affiancare il Consulente Tecnico di Ufficio, (CTU) nell'espletamento del suo incarico, formulando osservazioni a supporto o critica dei risultati ai quali il Perito del Giudice sarà giunto e provvedendo alla redazione di controdeduzioni nelle quali indicherà le proprie conclusioni.

Mi sono riferito, a proposito dell'incarico professionale del CTP, a "una delle parti in causa" poiché, nel rito penale, anche il P.M. è una delle parti del processo e precisamente l'accusa. Come tale, ha facoltà di incaricare un suo Consulente di Parte che viene indicato come Perito del Pubblico Ministero.

Quando e a quale scopo le parti ricorrono alla prestazione professionale di un CTP?

Ovviamente quando si ravvisi la necessità di una consulenza, riguardante la materia del contendere, fondata su particolari cognizioni tecnico-scientifiche di cui il consulente stesso ha accertata competenza, conoscenza e professionalità, esperienza e pratica.

Pertanto, è fondamentale il rapporto di fiducia tra il committente e chi fornisce consulenza, fondato sulla notorietà del perito o sui titoli accademici e professionali che egli possiede.

Nell'ambito del suo operato, il CTP deve rispettare i principi stabiliti dal proprio codice deontologico e gli opportuni criteri di correttezza professionale, legalità e moralità, operando con spirito di autonomia non subordinato alle volontà del legale dal quale ha ricevuto l'incarico.

A mio sommo parere, quella presa d'atto formale con la quale il Consulente del Giudice presta giuramento di *"bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità"*, è estensibile anche all'etica del Consulente di Parte.

La configurazione specialistica, propria dell'intervento tecnico cui egli è chiamato, pur essendo di parte, non deve significare assumere un atteggiamento "partigiano" poiché le conoscenze scientifiche sulle quali si fonda il lavoro peritale non possono essere confinanti con un "aggiustamento" della verità che diverrebbe così, inevitabilmente, parziale.

Va sottolineato che, in questo contesto, il Consulente non è un semplice raccogliitore di prove a carico/discarico. La consulenza tecnica, infatti, non è un mezzo di prova, ma serve solo a chiarire i fatti indicati dalle parti.

E' sempre auspicabile che l'avvocato della difesa interagisca con il proprio Consulente Tecnico esprimendogli le sue necessità legali, allo scopo di far coincidere al meglio l'elaborato peritale con gli aspetti di maggior rilevanza giuridica. Il Consulente, dal canto suo, dovrà informarlo in che misura la verità scientifica e le esigenze giuridiche possano coniugarsi, avviando così uno scambio di vedute intorno alle esigenze reciproche.

In pratica l'avvocato ed il consulente trasmetteranno al Giudice la propria visione, parziale, dei fatti. Nel processo civile il Giudice, a sua volta, nella ricerca della verità, incaricherà, se lo ritiene opportuno, un suo esperto di fiducia, il Consulente d'Ufficio (CTU), che dovrà comunicargli, stavolta in modo imparziale, la sua visione dei fatti.

Al contrario del Consulente Tecnico d'Ufficio, il Consulente di Parte non è tenuto a prestare giuramento ed ha ampia facoltà di accettare, rifiutare o rimettere l'incarico in ogni momento. E' inoltre esonerato dall'obbligo di cooperare con l'autorità giudiziaria avendo libertà di atti e prestazioni con il solo limite nel divieto di ostacolare illegittimamente l'attività del CTU.

Chi è il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU)?

Il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) è un professionista, iscritto in albi speciali tenuti dai Tribunali, che viene incaricato dal Giudice a norma dell'art. 61, capo III del codice di procedura civile, quando, ai fini della sua decisione, ravvisa la necessità di una consulenza riguardante la materia del contendere fondata su particolari cognizioni scientifiche che, per la loro specificità, non fanno parte del bagaglio culturale di conoscenze del magistrato.

All'atto della nomina, il CTU presta giuramento, in apposita udienza, di *“bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità”*, ed ha l'obbligo di cooperare con l'autorità giudiziaria. Nello svolgimento del proprio incarico è un Ausiliario del Giudice, ha quindi il ruolo di Pubblico Ufficiale, concorre alla formazione del giudizio, ed è tenuto al segreto circa i risultati del proprio lavoro.

Deve rispettare il principio del contraddittorio, informando le parti della data di inizio delle operazioni peritali e redigendo un verbale delle stesse. Le parti e i loro consulenti, partecipando a tali operazioni, possono presentare al CTU istanze e osservazioni che saranno menzionate nel verbale.

Compito di questa figura professionale è rispondere ai quesiti posti dal Giudice sugli elementi sottoposti a giudizio, che rientrano nella sua specifica area di competenza e conoscenza, attraverso la produzione di un elaborato scritto, firmato e depositato nei termini stabiliti, presso la cancelleria del Giudice stesso.

Le conclusioni tecniche fornite al Giudice saranno il risultato di un procedimento logico ben preciso, riferito a documentazione e dati certi e corredato da affermazioni rigorosamente delimitate all'ambito di cui è incaricato.

La perizia così fornita, il cui compito è quello di dare una valutazione puramente tecnica dei fatti inerenti la causa, ha la funzione di illuminare e chiarire, imparzialmente, al Giudice gli aspetti specialistici sui quali ha competenza il CTU. In ogni caso è escluso che la consulenza tecnica possa essere sostitutiva dell'onere probatorio che incombe sulle parti (art. 2697 c.c.).

Sulla base di questa consulenza, il Giudice emette la sentenza che, ovviamente, è appellabile.

Nel procedimento civile, il Consulente Tecnico di Ufficio può anche essere incaricato di un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP).

Si tratta di un istituto processuale introdotto dalla Legge 80/2005, (ex Art. 696 bis c.p.c.) avente due finalità; una conciliativa ed una cognitiva.

L'ATP viene predisposto dal Presidente del Tribunale su ricorso di una delle parti che chiede venga accertato, sotto l'aspetto tecnico, uno stato di fatto.

Nell'ambito della ATP, il consulente deve pronunciarsi anche sulle cause che hanno prodotto il danno, al contrario di quanto avveniva fino a pochi anni addietro, quando il professionista doveva solo accertare lo stato di fatto e non poteva né doveva pronunciarsi sulle cause, pena l'annullamento della ATP.

Come si diventa Consulente Tecnico d'Ufficio?

Il Consulente Tecnico è una figura professionale sempre più richiesta nelle aule dei Tribunali.

Anche le compagnie assicurative, quando hanno necessità di nominare un proprio consulente di parte (CTP), fanno spesso riferimento all'albo dei CTU, consultando gli appositi elenchi. Lo stesso dicasi degli Studi Legali o delle Agenzie Private di Investigazione. E' quindi molto importante, per chi volesse iniziare questa appassionante attività, iscriversi a tali elenchi.

Vediamo dunque quali sono i passi burocratici da compiere: Innanzitutto è possibile iscriversi sia ai Tribunali Civili che a quelli Penali o anche solo a uno di questi.

L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e le decisioni relative all'ammissione sono sottoposte alla delibera di un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un rappresentante dell'Ordine professionale. Per coloro che fanno parte di categorie non organizzate in ordini o collegi professionali e, quindi, non sono provviste di albi specifici, il rappresentante dell'Ordine professionale è sostituito da un funzionario della Camera di Commercio. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

L'iscrizione nell'albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio può essere richiesta mediante domanda al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l'aspirante CTU risiede o ha il domicilio professionale e deve contenere l'eventuale dichiarazione di iscrizione all'ordine professionale o alla Camera di Commercio e l'indicazione della Categoria e della specialità prescelta, che può anche essere più d'una.

Poiché ogni singolo Tribunale adotta regole leggermente differenti, è consigliabile rivolgersi all'ufficio dei CTU del Tribunale nelle cui circoscrizione si ha la residenza, richiedendo l'apposito modulo di iscrizione e l'elenco delle specialità.

Ad esempio, se risiedete a Roma, potete scaricare il modulo per l'iscrizione al Tribunale Civile cliccando su:*

<http://www.perizieforensi.com/formulari/iscriz.CTU.pdf>

**(fonte: Tribunale Civile di Roma, Ufficio Consulenti Tecnici)*

Potete inoltre ottenere maggiori chiarimenti sulle prassi da seguire e utilissime istruzioni, cliccando su:*

<http://www.perizieforensi.com/formulari/istruz.CTU.pdf>

**(fonte: Tribunale Civile di Roma, Ufficio Consulenti Tecnici)*

Quindi, ricapitolando:

1) Scaricate e stampate la domanda di iscrizione all'Albo, su carta bollata da euro 14,62 (è possibile iscriversi per un massimo di quattro materie)

2) Allegate una marca da bollo da 7,08 euro, per i diritti

3) Allegate una fotocopia di documento di identità non scaduto e del codice fiscale

4) Allegate il vostro curriculum, firmato

5) Allegate titoli e documenti vari per dimostrare la vostra speciale competenza tecnica e l'esperienza professionale acquisita (titoli scolastici, attestazione di terzi, eventuali perizie o consulenze di parte comprovanti lo svolgimento di attività professionale, eventuali pubblicazioni ecc.)

6) Al momento della presentazione della domanda presso l'ufficio CTU, ritirate e compilate dinanzi al funzionario incaricato, il modello di autocertificazione.

(Nota: Quanto sopra ha valore puramente indicativo e si riferisce all'Ufficio CTU del Tribunale Civile di Roma. Per le altre città, controllate i moduli da compilare).

Se vi iscrivete come medici non specialisti, dovete allegare il certificato degli esami sostenuti e la laurea, in fotocopia.

Di norma i Tribunali si prendono almeno tre mesi di tempo per portare a termine la pratica.

Nel caso la vostra domanda di iscrizione sia accolta favorevolmente, riceverete una raccomandata dall'ufficio Consulenti Tecnici del Tribunale, nella quale si attesta (finalmente!) l'accoglimento della vostra richiesta.

A questo punto avrete 30 giorni di tempo per effettuare il pagamento dell'importo di 168,00 euro, mediante bollettino postale sul c.c.p. n. 8003, intestato all'Ufficio Registro Tasse Concessioni Governative, indicando sul retro il motivo del versamento che, nel vostro caso, sarà: causale 8617.

Ricordate che, a norma dell'art. 13 del D.P.R. 26/10/1972 n.641, nel caso di mancato pagamento della tassa, la pratica di iscrizione non avrà seguito.

Ricordate inoltre che, ai sensi dell'art. 15 comma 2 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nessuno può essere iscritto in più di un albo C.T.U. e che gli iscritti all'Albo dei Consulenti del Giudice sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ufficio competente l'eventuale cessazione dell'attività professionale, il cambiamento dell'indirizzo di residenza e/o del numero telefonico.

Attenzione: l'art. 15 comma 2 delle disp. att. c.p.p. ci dice che nessuno può iscriversi negli albi dei CTU di più Tribunali, ma assolutamente nulla ci impedisce di "renderci disponibili" verso questi!

Infatti, se la vostra "specialità" è particolarmente rara, (ad esempio, la mia specializzazione in meccanica serraturiera e casseforti è decisamente rara e solo in un paio di Tribunali si trovano CTU registrati per questa materia) può capitare che un Tribunale, diverso da quello dove voi siete registrati, abbia bisogno di una consulenza tecnica e non trovi, nel proprio albo dei CTU, la figura competente.

In questo caso la vostra disponibilità sarà altamente apprezzata. Ricordate comunque di inviare la vostra dichiarazione solamente ai Tribunali che non siano troppo distanti dalla vostra residenza, per ovvi motivi.

Potete scaricare il modulo per offrire la vostra disponibilità cliccando su:*

<http://www.perizieforensi.com/formulari/altrotribun.doc>

**(fonte: Tribunale Civile di Roma, Ufficio Consulenti Tecnici)*

Se desiderate chiedere l'iscrizione nell'Albo dei Periti del Tribunale Penale

<http://www.tribunale.roma.it/sezioni.aspx?sezione=67>

il modulo da compilare è il seguente:*

<http://www.perizieforensi.com/formulari/alboperiti.pdf>

**(fonte: Tribunale Penale di Roma, Ufficio Albo Periti)*

Ovviamente mi riferisco sempre ai residenti in provincia di Roma. Altrimenti è consigliabile rivolgersi all'ufficio dei CTU del Tribunale Civile e/o Penale nella cui circoscrizione si ha la residenza, richiedendo l'apposito modulo di iscrizione e l'elenco delle specialità.

La stesura dell'elaborato peritale

La redazione un elaborato peritale, non è sempre cosa facile. Si debbono seguire certe prassi, impostare la pagina in modo corretto, ecc.

Credo di fare cosa utile allegando, alla fine di questo paragrafo, un link a due modelli, liberamente scaricabili e modificabili, in formato word, di una relazione peritale e di un verbale di accesso su carta intestata, che potrete personalizzare con il vostro nome, dando un aspetto decisamente professionale al documento.

In linea di massima, comunque, l'elaborato peritale deve rispondere con chiarezza e in modo inequivoco, ai quesiti posti dal sig. Giudice.

Certamente, non è facile descrivere situazioni complesse o parlare di dispositivi tecnici in maniera comprensibile ed esaustiva, tuttavia anche in questo consiste l'abilità del consulente e la sua esperienza è fondamentale nel chiarire, con l'uso di termini, parole e concetti semplici, il suo pensiero.

In ogni caso il C.T.U. deve aver ben chiaro il principio che, giuridicamente, la sua consulenza non costituirà elemento di prova per il procedimento in corso, bensì un mezzo che coadiuverà il Giudice nella valutazione degli elementi probatori.

Punti qualificanti di un elaborato peritale sono, oltre all'uso corretto dell'italiano dal punto di vista sintattico e grammaticale, la capacità di sintesi e la capacità di esporre concetti di natura tecnica o specialistica, in modo piano e comprensibile.

L'uso del mezzo fotografico contribuisce, a mio sommo parere, spesso ed in modo determinante al raggiungimento di quanto sopra. La foto digitale, infatti, insieme ai programmi di elaborazione grafica dell'immagine e agli elaboratori di testo, sono altrettanti mezzi che, correttamente utilizzati, facilitano enormemente il lavoro del consulente, permettendo il raggiungimento di un'ottimale qualità e chiarezza espressiva.

Di seguito, due modelli in formato word, da me predisposti, liberamente scaricabili e modificabili.

<http://www.perizieforensi.com/formulari/es.relaz.CTU.doc>

<http://www.perizieforensi.com/formulari/es.verbaleaccesso.doc>

L'iscrizione nel Ruolo Periti ed Esperti, presso le Camere di Commercio

Esiste anche un altro elenco, consultato da avvocati, compagnie di assicurazione, investigatori privati ecc. alla ricerca di un Consulente di Parte. Si tratta del Ruolo Periti ed Esperti tenuto presso le Camere di Commercio:

<http://www.rm.camcom.it/peritionline/>

Qui di seguito la home-page della Camera di Commercio di Roma:

http://www.rm.camcom.it/pagina0_home-page.html

il modello da scaricare e stampare per l'iscrizione:*

<http://www.perizieforensi.com/formulari/iscriz.CCIAA.pdf>

**(fonte: Camera di Commercio di Roma)*

e l'elenco delle categorie merceologiche per scegliere a quale iscriversi:*

<http://www.perizieforensi.com/formulari/categorie.pdf>

**(fonte: Camera di Commercio di Roma)*

Quindi, ricapitolando:

1) Scaricate, stampate e compilate la domanda di iscrizione al Ruolo Periti ed Esperti e applicate una marca da bollo da euro 14,62 (potete iscrivervi per un massimo di tre categorie, purché affini tra loro)

2) Allegate titoli e documenti, anche in fotocopia, comprovanti la vostra idoneità all'esercizio dell'attività di perito ed esperto nelle categorie/sub categorie scelte (vanno bene anche dichiarazioni di terzi, per collaborazioni nelle quali abbiate redatto perizie di parte)

3) Fotocopia del titolo di studio

4) Ricevuta del versamento di euro 31,00 per diritti di segreteria sul c/c postale n. 35801000 intestato alla Camera di Commercio

5) Ricevuta del versamento di euro 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato all'Ufficio del Registro, Tasse e concessioni governative, da effettuare solo DOPO L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

6) Solo nel caso in cui l'aspirante debba essere sottoposto a colloquio, dovrete integrare i diritti di segreteria con un versamento di euro 46,00 sul c/c postale n. 35801000, intestato alla Camera di Commercio.

(Nota: Quanto sopra ha valore puramente indicativo e si riferisce alla Camera di Commercio di Roma, per le altre città, controllate i numeri di c/c, le cifre da versare e i moduli da compilare).

Un po' di bibliografia...

Esistono davvero poche pubblicazioni per informarsi sul tema dell'attività peritale e imparare a muoversi con disinvoltura in questa interessante ed appagante attività professionale. Alcune di queste sono addirittura esaurite e non più ristampate.

Per questo motivo elenco qui di seguito alcuni libri che consiglio di acquistare e, dopo averli studiati con attenzione, tenere sempre a portata di mano. Contengono infatti indicazioni dettagliate sugli aspetti della procedura, sulla richiesta e liquidazione dei compensi ed esempi di corretta redazione delle perizie, oltre a importanti accenni alla normativa giurisprudenziale:

- Gennaro Brescia; **Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale**, Maggioli editore. € 61,37 (ISBN: 8838768412)

(Nota: cercate l'edizione del luglio 2007, con questo codice ISBN. Le edizioni successive costano molto di più e non introducono novità significative). Questo manuale descrive in maniera chiara ed esaustiva, tutti gli aspetti concernenti la consulenza tecnica nel processo civile e la perizia in quello penale. Prende in considerazione la liquidazione dei compensi e propone diversi formulari e modelli che facilitano le varie operazioni, compresa l'iscrizione all'albo dei CTU, la redazione di verbali ecc. Completa il tutto un CD allegato, con il programma per il calcolo della parcella.

- Luciano De Stefani; **Esperienze di un C.T.U.** ediz. I.W.A. € 25,00 (ISBN: 9788876330018)
Il CD allegato riporta, in formato PDF, tutto il libro, con utili modelli da copiare.
- Giulia Gasparini, Carmine Ippolito; **Consulenti tecnici e periti**, Edizioni Giuridiche Simone. € 26,00 (ISBN: 9788824494175)

Questo libro è suddiviso in due parti: nella prima troviamo una esauriente raccolta dei principali istituti e della normativa che regola l'attività dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, di Parte e dei Periti. Nella seconda è presentata una corposa casistica con esempi di perizie e consulenze tecniche e con modelli adattabili alle esigenze del professionista impegnato nella stesura dell'elaborato.

Vorrei infine suggerire qualche pubblicazione che, anche se non di importanza "vitale", tuttavia sarebbe utile avere nella "cassetta degli attrezzi" del buon perito/consulente:

- Giuseppe Ruggiero; **Compendio delle investigazioni difensive**, Giuffrè. € 27,00 (ISBN: 9788814098864)
Si tratta di un testo agile e approfondito, con richiami storici e giurisprudenziali, utilissimo a chi, come consulente di parte, deve conoscere il tema delle investigazioni difensive, alle quali può essere chiamato a partecipare, in collaborazione con il legale dell'imputato, vedasi in proposito la legge 7 dicembre 2000, n.397, nello svolgimento del procedimento penale basato sul rispetto dei principi del contraddittorio, della parità tra le parti e della parità dei mezzi a disposizione.
- **Codice di procedura penale non commentato**, ediz. 2013, Maggioli editore, € 12,50 (ISBN: 9788838765146)
- **Codice penale non commentato**, ediz. 2013, Maggioli editore, € 13,00 (ISBN: 9788838765227)

Siti internet per periti e consulenti tecnici

Esistono vari siti e blog che riuniscono i periti ed i consulenti tecnici.

Consiglio vivamente l'iscrizione, poiché le discussioni e i consigli operativi che se ne possono ricavare sono, a mio avviso, insostituibili per il continuo aggiornamento e per la crescita professionale. Inoltre questa è un'ulteriore occasione per far conoscere il proprio nome e la propria attività, nell'ambiente. Vediamo alcuni link a tali siti specialistici:

- Collegio periti ed esperti italiani iscritti nei ruoli dei Tribunali: <http://www.collegioperiti.it/>

La quota di iscrizione è di 50,00 euro più una quota annua di 160,00 euro, per un totale di 210,00 euro.

Periodicamente vengono organizzati, in varie città, corsi di aggiornamento professionale riguardanti la procedura peritale, la stesura delle relazioni tecniche, le parcelle e corsi di specializzazione su varie materie. Ad esempio, le perizie su mobili antichi, sui diamanti e sui preziosi ecc. Mediamente l'iscrizione a questi corsi implica il versamento di 100,00 euro più IVA.

Certamente le cifre richieste sono un minimo impegnative, ma la professionalità dei docenti, di tutto l'apparato e la qualità dell'aggiornamento e della crescita professionale che tutto ciò rende possibile, giustifica, a mio vedere, tali costi.

- Consulenti tecnici.it, periti e consulenti tecnici d'Italia: <http://www.consulenti-tecnici.it/>

Inserendo i vostri dati all'interno di questo portale potrete rendere note le caratteristiche della vostra attività professionale, rendendo possibile essere contattati da chi avesse necessità di una perizia o una consulenza in ambito giudiziale o stragiudiziale.

Inoltre, una volta effettuata la registrazione, che è assolutamente gratuita, potrete condividere con gli altri consulenti, documenti e consigli utili per la professione. (I consulenti attualmente registrati sono oltre 20.600)

Questo sito offre, a mio parere, un valido aiuto per aumentare la propria visibilità. Oltretutto, in maniera gratuita.

Una volta registrati potrete collaborare inserendo informazioni tecniche specifiche che la vostra esperienza vi suggerirà. In tal modo aumenterete il "punteggio" legato al vostro nome e salirete verso i primi posti nell'elenco, accrescendo la vostra visibilità.

Da sottolineare la presenza di numerosi formulari e verbali da scaricare e usare liberamente.

- Il portale del CTU: <http://www.ilportaledelctu.it/> Un sito interessante e ben costruito, ricco di notizie, modulistica, software specifico ecc.

"Il portale del CTU" organizza, in varie città d'Italia, corsi di aggiornamento/perfezionamento, a livelli decisamente professionali e con docenti di altissimo profilo.

L'iscrizione costa 100 euro più IVA e dà diritto, oltre all'iscrizione al database interno, utile per promuovere la propria attività, allo sconto sui corsi di aggiornamento.